

Prot. n. 514/2022

Roma, 13 aprile 2022

Al Presidente della Cda nazionale dei  
Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e  
perfusione cardiovascolare

**Oggetto: ecografista / sonographer.**


Gentile Presidente,

relativamente alla [vostra dello scorso 15 marzo](#), si conferma che la sola indicazione della dicitura ecografista o *sonographer* prima del nominativo del professionista che ha effettuato lo studio ecografico, nel caso di specie cardiaco, è indeterminata, riferibile alla pluralità di professioni che possono effettuare indagini ultrasonologiche.

Pertanto, ai fini di una puntuale informazione alla persona assistita e per le valenze medico-legali correlate allo svolgimento di indagini ecografiche, si ritiene che sia sempre preferibile integrare le denominazioni generiche (ecografista, *sonographer*, tecnico *sonographer*, ecc...), in molti casi già presenti nelle interfacce software/grafiche dei dispositivi medici, con la denominazione o, nei casi in cui sia ritenuta eccessivamente lunga, con l'acronimo della professione sanitaria a cui appartiene l'operatore che ha condotto l'indagine (TFCPC, TSRM, ecc...).

Cordiali saluti.

**Coordinatore AGML**  
Antonio Di Lascio



**Il Componente del Cc  
con delega AGML**  
Alessandro Beux



**La Presidente**  
Teresa Calandra

